

PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO



Alberto Contessi

Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna

Bologna 29 giugno 2011



Vespa cinese del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*)


- **2002:** prima segnalazione in Italia
- **2003:** inserito nella lista A2 dell'EPPO
- **2006:** decisione della Commissione 2006/464/CE che stabilisce misure d'emergenza provvisorie
- **2007:** DM 30 ottobre 2007 “*Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno nel territorio della Repubblica italiana*”



Prime segnalazioni



- Nel **2007** è iniziato il monitoraggio in Emilia-Romagna
- La prima segnalazione relativa alla presenza di galle su piante di castagno è arrivata da **Carpineti (RE) nel Maggio 2008**



● = Zona Focolaio

La scelta della Regione Emilia-Romagna: la lotta biologica

Per non vanificare i lanci del
parassitoide (*T. sinensis*)
nell'ambiente:

LOTTA CHIMICA



Progetto triennale di lotta biologica al Cinipide del castagno (2009-2011)

Pubblici:

- Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna
- Consorzio Fitosanitario Reggio-Emilia
- Università di Torino
- Università di Bologna

Privati:

- Consorzio Castanicoltori di Bologna
- Consorzio Castanicoltori di Reggio-Emilia



35.000 € all'anno

Il DM 30 ottobre 2007

Misure di emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE





Il decreto

- Divieti (art. 3)
- Produzione e circolazione nel territorio nazionale (art. 5)
- Requisiti particolari (art. 6)
- Indagini e notifiche (art. 7)
- Zone delimitate (artt. 8 – 9 – 10)
- Autorizzazioni (art. 12)



Divieti (art. 3)



- E' vietato introdurre, spostare o detenere **esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo dell'organismo e vegetali infestati dallo stesso**
- E' vietato spostare vegetali al di fuori o **all'interno delle zone delimitate** di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto

Produzione e circolazione dei vegetali all'interno del territorio nazionale (art. 5)



- **I vegetali sono sottoposti a controlli fitosanitari alla produzione**
- **In fase di commercializzazione i vivaisti notificano al SF i movimenti di piante e materiali di moltiplicazione, con i dati identificativi degli acquirenti**

Produzione e circolazione dei vegetali all'interno del territorio nazionale (art. 5)



- I vegetali possono essere spostati dal loro luogo di produzione solo se accompagnati dal **passaporto delle piante** (anche se destinati ad utilizzatori non professionali)

Requisiti particolari (art. 6)



- Il passaporto delle piante può accompagnare i vegetali solo se sono stati coltivati in una **zona di produzione esente** dall'organismo nocivo

Requisiti particolari (art. 6)



- **Zona esente:**
 - ✓ Uno Stato della Comunità dove l'organismo non è presente
 - ✓ Un luogo che il SF ha riconosciuto indenne dall'organismo nocivo

Indagini e notifiche (art. 7)

- Ogni anno il SF effettua **controlli ufficiali sul territorio** in collaborazione con il CFS
- La presenza dell'insetto in aree precedentemente indenni va comunicata al SFC




Indagini e notifiche (art. 7)

- Chiunque sospetti o accerti la nuova comparsa dell'organismo è obbligato a darne immediata comunicazione al SFR
(Se questo comma ha senso in zone precedentemente indenni, non lo ha più nelle zone infestate)




Fissazione delle zone delimitate (art. 8)

- Quando viene confermata la presenza dell'organismo in una zona, i **SF fissano le zone delimitate e prescrivono le misure ufficiali** previste impartendone le prescrizioni attuative



Zone delimitate (art. 9)



- **ZONA FOCOLAIO**
 - ✓ Dove si ritiene ancora possibile l'eradicazione dell'organismo
- **ZONA INSEDIAMENTO**
 - ✓ Dove la diffusione dell'organismo è tale che non si ritiene più possibile la sua eradicazione

Zone delimitate (art. 9)

- **ZONA FOCOLAIO:**

è costituita dall'area infestata e comprende tutti i vegetali con sintomi e, se necessario, tutti vegetali che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione + una fascia tampone con un limite di almeno **15 km** al di là del confine **dell'area infestata**

- **ZONA INSEDIAMENTO:**

è costituita dall'area infestata e comprende tutti i vegetali con sintomi + una fascia tampone con un limite di almeno **15 km** al di là del confine **dell'area infestata**

Zone delimitate (art. 9)



Se in base ai controlli annuali l'organismo non è più rinvenuto nelle **zone focolaio** (in cui sono stati effettuati interventi di eradicazione) per un **periodo di 3 anni**, tali zone sono abolite e non sono più applicate le misure previste **(La presenza dell'insetto nei castagneti rende questa possibilità praticamente impossibile)**

Misure nelle zone delimitate (art. 10)

- **NELLE ZONE FOCOLAIO**
 - **divieto di spostamento dei vegetali al di fuori o all'interno delle stesse**
 - **Azioni destinate ad eradicare l'organismo nocivo**



Misure nelle zone delimitate (art. 10)

- **NELLE ZONE FOCOLAIO**
- **Distruzione delle piante infestate e di tutte le piante che mostrano i sintomi causati dall'organismo e, se necessario, di tutte le piante di uno stesso lotto al momento dell'impianto**
(Tranne che non si tratti di vivai o di giovani impianti appena messi a dimora, tale azione è del tutto inutile, oltre che estremamente costosa e di difficile applicazione)



Misure nelle zone delimitate (art. 10)



- **NELLE ZONE INSEDIAMENTO**
- **divieto di spostamento dei vegetali al di fuori o all'interno di esse**

(Se il divieto di spostamento all'interno della zona focolaio può avere una qualche giustificazione, tale divieto non ha alcun senso all'interno delle zone di insediamento)

Autorizzazioni (art. 12)

- A seguito di una specifica valutazione del rischio fitosanitario, i **SF possono autorizzare gli spostamenti di vegetali all'interno delle zone delimitate**



Autorizzazioni (art. 12)

- In Regione Emilia-Romagna i pochi vivai di castagno presenti si trovano in zona indenne, per cui non è stato necessario prevedere specifici provvedimenti,
- diversamente è possibile operare esclusivamente in strutture protette, sotto rete antiinsetto, almeno nel periodo in cui il cinipide può volare (dal 1° maggio al 31 ottobre)




I provvedimenti della Regione Emilia-Romagna



Determinazione n. 1735 del 23/02/2010


- La determinazione prevede l'istituzione di **un'unica zona di insediamento** ottenuta unendo i bordi delle varie fasce tampone di 15 Km di profondità.

La zona di insediamento in alcuni punti deborda nelle regioni Liguria, Toscana e Marche.




Determinazione n. 1735 del 23/02/2010

- La determinazione prevede la possibilità di poter autorizzare, previa valutazione del rischio fitosanitario, alle condizioni fissate a livello nazionale, gli spostamenti dei vegetali di castagno prodotti all'interno della zona di insediamento.



Determinazione n. 1735 del 23/02/2010

- La determinazione consente, nel periodo 1° novembre 30 aprile, l'ingresso e l'uscita dei vegetali di castagno dalla zona di insediamento, ma prodotti all'esterno, senza ulteriore autorizzazione.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

